SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle finanze

DECRETO 5 marzo 1999, n. **86.**

Regolamento recante disciplina dei canoni per le concessioni alle società aeroportuali, ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1999.

Modalità per la dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel Mediocredito centrale S.p.a . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1999.

Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1999.

Estensione dello stato di emergenza idrica già dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 1999 al territorio del comune di Ustica . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 13 gennaio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Leoncini Antonio, in Greccio . . . . Pag. 8

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Industrie Baratta S.r.l., in Predosa. . . . . Pag. 9

DECRETO 25 marzo 1999.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE nonché variazione di inserimento nella tariffa di una marca di provenienza extra UE . . . . Pag. 10

DECRETO 26 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli. Pag. 14

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 15 dicembre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 240.000.000.000, Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a favore di varie regioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma . . . . Pag. 15

DECRETO 21 dicembre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 4.997.491.015 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, terzo comma, per l'esercizio 1998 Pag. 15

DECRETO 21 dicembre 1998.

Impegno della somma di L. 41.462.476.985 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, per l'esercizio 1998 . . . . Pag. 16

DECRETO 21 dicembre 1998.

Impegno della somma di L. 1.000.000.000, spese per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, per l'esercizio 1998 . Pag. 17

DECRETO 21 gennaio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 2.461.871 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999 . . Pag. 18

DECRETO 9 febbraio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 52.490.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, per l'esercizio 1999 . . . . Pag. 19

Ministero della sanità

DECRETO 4 agosto 1998.

Determinazione della misura dei compensi per gli incarichi previsti dall'art. 36, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . . . . Pag. 20

DECRETO 22 marzo 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 21

DECRETO 31 marzo 1999.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali . . . . Pag. 22

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 31 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova e Verona . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con allegati carta e processo verbale, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992 . . . . Pag. 23

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Jacksonville e contemporanea istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Charleston e modifica della circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Orlando (U.S.A.) Pag. 23

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 24

Ministero di grazia e giustizia: Riconoscimento della personalità giuridica della associazione «Pro Infanzia», in Terni. Pag. 24

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica alla casa religiosa collegio Francesco Denza, in Napoli . . . . Pag. 24

Riconoscimento civile della personalità giuridica del Concistoro della Chiesa evangelica valdese, in Torino . . Pag. 24

Riconoscimento della personalità giuridica alla casa religiosa collegio Istituto Bianchi, in Napoli . . . . Pag. 24

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 2 e 5 aprile 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 24

Ministero dei lavori pubblici: Chiusura del bilancio finale di liquidazione relativa alla cooperativa edilizia «Alcione Juniana», in liquidazione coatta amministrativa, in Roma. Pag. 25

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatetall» . . . . Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xarator» . . . . Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torvast» . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Totalip». . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipitor». . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prasterol» . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selectin» . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanaprav» . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pravaselect» . . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aplactin» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amicel». Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seglor». Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Curoxim». Pag. 29

Università di Trieste: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 29

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 4 febbraio 1999 concernente: «Iscrizione delle varietà di specie agrarie ed ortive nei relativi Registri nazionali delle varietà». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1999) Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 65

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1999.

Graduatorie regionali dei sub-progetti territoriali ammessi al finanziamento (con i relativi importi finanziabili) e dei sub-progetti territoriali non finanziabili, di cui alla circolare 29 luglio 1998, n. GAB/795/98.

99A2396

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 1999, n. **86.**

Regolamento recante disciplina dei canoni per le concessioni alle società aeroportuali, ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il comma 5-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che i canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci;

Considerato che la disposizione innanzi citata stabilisce altresì che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite le pendenze afferenti ai canoni pregressi;

Rilevato che la stessa disposizione aggiunge che le sue previsioni si applicano anche alle società che attualmente provvedono, in base a leggi speciali, alla gestione totale degli aeroporti;

Ritenuto che il tenore del comma 5-*ter* dell'articolo 1 citato risulta tale da consentire interventi attuativi differenziati, a seconda che con essi si intenda provvedere, per il passato, alla definizione delle pendenze afferenti ai canoni pregressi, e, per il futuro, alla fissazione delle modalità di determinazione dei canoni dovuti dalle società innanzi dette, anche esercenti la gestione totale degli impianti aeroportuali; che lo stesso tenore della norma consente di provvedere, per la definizione dei profili economici concernenti i rapporti pregressi, attraverso lo strumento del regolamento interministeriale, e, per la definizione degli stessi profili, riguardanti tuttavia i rapporti futuri, attraverso i più opportuni atti dirigenziali, da adottare nondimeno sulla scorta di idonei atti di indirizzo degli organi di governo interessati, tenuto conto delle modifiche apportate al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e, di conseguenza, della disposizione di cui al comma 1, lettera *d),* del vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Considerata pertanto la necessità di provvedere con regolamento alla disciplina di modalità e termini idonei a definire le pendenze afferenti ai canoni di concessione pregressi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 luglio 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7504 del 2 febbraio 1999;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per la definizione delle pendenze afferenti ai canoni di concessione aeroportuale, relativi alle annualità precedenti al 1997, i soggetti titolari di gestioni aeroportuali totali o parziali, anche in regime precario, debbono presentare apposita istanza entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I soggetti di cui al comma 1, nei confronti dei quali non siano state definite le pendenze afferenti ai canoni pregressi relativi ad una o più annualità, sono tenuti a corrispondere una somma pari al 10 per cento delle entrate comunque riscosse dall'amministrazione ovvero dai gestori, per l'uso degli aeroporti ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 324, e del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, incrementata di un punto percentuale per ciascun anno intercorrente tra l'anno di riferimento e l'anno in corso. Tale somma è in ogni caso ridotta di quanto eventualmente già versato a titolo di canone dai richiedenti nel periodo innanzi detto.

3. L'istanza, che deve contenere i dati indicati nello schema allegato al presente regolamento, è presentata al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla rinuncia da parte dei soggetti di cui al comma 1, ai ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, con compensazione delle relative spese, nonché all'assunzione da parte del richiedente dell'impegno a corrispondere le rate annuali alle rispettive scadenze nonché alla prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

4. In caso di mancata presentazione ovvero di rinuncia all'istanza, da parte dei soggetti interessati, il Ministero dei trasporti e della navigazione ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, che provvede direttamente all'accertamento delle somme dovute da parte di ciascun gestore, nella misura indicata dal comma 2, con la maggiorazione del 5 per cento.

5. Il pagamento, ove sia in un'unica soluzione, è effettuato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'amministrazione della somma dovuta. Trascorso il detto termine senza che il soggetto interessato abbia provveduto al pagamento, l'istanza si intende rinunciata.

6. Fino all'istituzione di un apposito capitolo da iscriversi nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, le somme di cui al comma 2 sono versate nei competenti capitoli del Ministero delle finanze per il loro successivo riaccredito in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di programma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 marzo 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 184

ALLEGATO

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Direzione generale dell'aviazione civile

OGGETTO: Aeroporto di .... Istanza di definizione delle pendenze relative ai canoni pregressi.

La sottoscritta società .... con sede in .... , codice fiscale ...., rappresentata da .... , quale .... della società medesima, ai sensi del decreto interministeriale attuativo dell'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Chiede

che vengano definite le pendenze afferenti i canoni di concessione aeroportuali relative alle annualità precedenti al 1997;

che il debito venga corrisposto in n. .... rate annuali.

Al riguardo dichiara quanto segue:

di essere titolare di gestione aeroportuale:

totale ai sensi della legge ....

(ovvero)

parziale in base alla convenzione ....

(ovvero)

parziale precaria giusta provvedimento .... ;

di rinunciare ai ricorsi amministrativi ed ai giudizi in corso, con compensazione delle relative spese, in materia di pagamento dei canoni pregressi;

di impegnarsi ad effettuare il pagamento del debito in unica soluzione, nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte di codesta amministrazione;

(ovvero)

di impegnarsi a corrispondere le rate annuali alle rispettive scadenze, con gli interessi come per legge, e di provvedere a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa in merito agli impegni assunti con la presente istanza;

di versare le somme dovute nel capitolo che verrà indicato da codesta amministrazione, secondo la normativa vigente in materia.

Data ....

Firma ....

N.B. — La richiesta di rateazione, non superiore ad anni sei, è da intendersi facoltativa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente del comma 5-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge n. 251/1995 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza) è il seguente:

«5-*ter.* I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-*quater* del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 13, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

— Il decreto legislativo n. 29/1993, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 80/1998 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«1. L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e responsabilità). — 1.* Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo

politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto"».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— La legge n. 324/1976, reca: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile».

— La legge n. 117/1974, reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima».

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 250/1997 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C.) è il seguente:

«Art. 3 *(Contratto di programma).* — 1. Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi di cui all'art. 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'E.N.A.C. un contratto di programma, che è rinnovato con cadenza triennale.

2. Il contratto di programma, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell'art. 2, in particolare, disciplina:

a) i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;

b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'Ente;

c) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;

d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

e) l'attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo;

f) la partecipazione dell'Ente all'attività di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale;

g) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategico-economico».

99G0145

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 1999.

Modalità per la dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel Mediocredito centrale S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è titolare del 100% del capitale sociale ordinario del Mediocredito centrale S.p.a.;

Considerato che il Mediocredito centrale S.p.a. detiene una quota pari al 40,88% del capitale sociale ordinario del Banco di Sicilia S.p.a. e che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detiene il 21,59 del capitale dello stesso Banco di Sicilia S.p.a.;

Ritenuto opportuno procedere alla alienazione della partecipazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel Mediocredito centrale S.p.a. nell'ambito del programma di privatizzazioni del Governo, anche al fine di migliorare l'efficienza e la concorrenza nel sistema bancario italiano, cogliendo, altresì, l'occasione per dare avvio alla privatizzazione del Banco di Sicilia S.p.a.;

Considerato che alla luce della operatività del Mediocredito centrale S.p.a. e della limitata diffusione del suo marchio presso il pubblico diffuso, più che la

diffusione dell'azionariato tra il pubblico, è opportuno garantire la stabilità dell'assetto azionario e lo sviluppo di sinergie operative con i nuovi azionisti;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel Mediocredito centrale S.p.a., previe eventuali operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione societaria, verrà effettuata mediante trattativa diretta e/o offerta pubblica di vendita.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad avviare immediatamente, con l'assistenza di un apposito consulente finanziario, le procedure propedeutiche alla alienazione e per la ricerca di eventuali partner azionari.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

99A2592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1999.

Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 22 luglio 1998 con il quale è stato dichiarato sino al 31 marzo 1999 lo stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo;

Vista la nota n. 101 del 12 marzo 1999 con la quale il presidente della regione Abruzzo nella qualità di commissario delegato, ex ordinanza n. 2816 del 24 luglio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1999, agli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Abruzzo, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere richiede ulteriori tempi di attuazione per la definizione di tutte le problematiche connesse al superamento dell'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato fino al 31 marzo 2000 lo stato di emergenza determinatosi nel territorio della regione Abruzzo interessato dai dissesti di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A2593

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1999.

Estensione dello stato di emergenza idrica già dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 1999 al territorio del comune di Ustica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che dal 1° gennaio 1999 nel comune di Ustica così come nei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari per effetto del decreto-legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, gestito dal Ministero della difesa, mediante privati;

Considerato che dal 1º gennaio 1999 il Ministero della difesa può soltanto garantire, con proprie navi cisterna, circa il 20 per cento del fabbisogno complessivo;

Considerato che a fronte di tale situazione si viene a determinare una crisi idrica con grave pregiudizo per la salute pubblica e con implicazioni di natura sociale;

Viste le richieste del presidente della regione siciliana in data 28 dicembre 1998, n. 8516, ed in data 27 febbraio 1999, n. 1075, con la quale ha chiesto l'intervento della protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;

Visti gli esiti della riunione del 4 gennaio 1999 tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile e presieduta dal Sottosegretario di Stato alla protezione civile dalla quale è emersa la disponibilità della regione siciliana a concorrere agli oneri connessi al rifornimento idrico, senza pregudizio sull'esito del ricorso avverso al decreto-legislativo 30 giugno 1998, n. 244, dalla stessa prodotto alla Corte costituzionale in data 21 agosto 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 1999 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 30 giugno 1999 nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari;

Considerato che, come richiesto dal commissario delegato, la situazione in atto è tale da estendere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti anche al territorio del comune di Ustica, al fine di consentire il potenziamento del locale dissalatore, utilizzando fondi regionali per sopperire, ove necessario, anche alle esigenze dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari, oltre che a quelle dello stesso comune di Ustica;

Visto l'art. 5, commi 1 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 marzo 1999, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1999 è esteso anche all'isola di Ustica per l'attuazione dell'intervento in premessa finalizzato all'approvvigionamento idrico delle isole minori della regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A2594

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Leoncini Antonio, in Greccio.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 26 giugno 1998, con la quale la ditta Leoncini Antonio, con sede in Greccio ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 44.521.000 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1º luglio 1997, numero 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Lazio, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occcupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto dello sgravio ottenuto in data 29 settembre 1998 e del versamento di un acconto di L. 5.199.400 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 20.797.600;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 20.797.600 dovuto dalla ditta Leoncini Antonio è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Rieti nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A2569

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Industrie Baratta S.r.l., in Predosa.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 20 luglio 1998, con la quale la società Industrie Baratta S.r.l., con sede in Predosa, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 81.884.160 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, numero 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occcupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 14.710.000 e dello sgravio ottenuto l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 58.803.660;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 58.803.660 dovuto dalla società Industrie Baratta S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'ufficio delle entrate di Alessandria nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A2570

DECRETO 25 marzo 1999.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE nonché variazione di inserimento nella tariffa di una marca di provenienza extra UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A, B* e *C,* fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto altresì che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, ad inserire tra i sigaretti naturali una marca estera di tabacchi lavorati, già iscritta nella tariffa di vendita tra i sigari naturali e non ancora commercializzata;

Sentito il consiglio di Amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo per sigarette sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A, B* e *C,* di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE
(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigarette:	Nicotina mg/sigaretta	Condensato mg/sigaretta	Lit./kg. conv.le
LR Brand (conf. da 20 pezzi)	0,9	12	275.000
LR Lights (conf. da 20 pezzi)	0,6	8	275.000
Gauloises filtre super light (conf. da 20 pezzi)	0,4	4	210.000

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./kg. conv.le
La Paz Corona (conf. da 25 pezzi)	780.000
La Paz Corona Especial (conf. da 25 pezzi)	980.000
Nat Sherman Hudson (conf. da 25 pezzi)	1.940.000
Nat Sherman Hamilton (conf. da 25 pezzi)	2.500.000
Nat Sherman Hunter (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
Nat Sherman Harrington (conf. da 25 pezzi)	3.200.000
Nat Sherman Hobart (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
Nat Sherman Hampton (conf. da 25 pezzi)	3.600.000
Nat Sherman no. 65 (conf. da 30 pezzi)	3.400.000
Nat Sherman no. 1400 (conf. da 25 pezzi)	5.000.000
Nat Sherman no. 711 (conf. da 20 pezzi)	5.600.000
Nat Sherman no. 500 (conf. da 20 pezzi)	6.000.000
Nat Sherman Metropole (conf. da 25 pezzi)	3.800.000
Nat Sherman Hampshire (conf. da 25 pezzi)	4.800.000
Nat Sherman Algonquin (conf. da 25 pezzi)	5.200.000
Nat Sherman Dakota (conf. da 20 pezzi)	6.000.000
Nat Sherman Morgan (conf. da 25 pezzi)	3.700.000
Nat Sherman Carnegie (conf. da 25 pezzi)	4.000.000
Nat Sherman Sutton (conf. da 25 pezzi)	3.600.000
Nat Sherman Gramercy (conf. da 25 pezzi)	3.200.000
Nat Sherman Gazette (conf. da 25 pezzi)	3.500.000
Nat Sherman Telegraph (conf. da 25 pezzi)	3.900.000
Nat Sherman Tribune (conf. da 25 pezzi)	4.300.000
Nat Sherman Explorers (conf. da 25 pezzi)	4.300.000
Nat Sherman Nautical (conf. da 25 pezzi)	4.400.000
Nat Sherman University (conf. da 25 pezzi)	3.900.000
Nat Sherman Fifth Avenue Selection no. I (conf. da 10 pezzi)	3.300.000
Nat Sherman Fifth Avenue Selection no. IV (conf. da 10 pezzi)	3.800.000
Nat Sherman Fifth Avenue Selection no. V (conf. da 10 pezzi)	3.800.000
Macanudo Ascots (conf. da 10 pezzi)	720.000
Macanudo Caviar Cafe (conf. da 50 pezzi)	1.200.000
Macanudo Claybourne Cafe (conf. da 25 pezzi)	1.800.000
Macanudo Petit Corona Cafe (conf. da 25 pezzi)	1.800.000
Macanudo Duke of Devon (conf. da 3 pezzi)	2.200.000
Macanudo Duke of Devon Cafe (conf. da 25 pezzi)	2.200.000
Macanudo Baron de Rothschild (conf. da 3 pezzi)	2.400.000
Macanudo Baron de Rothschild Cafe (conf. da 10 pezzi)	2.400.000
Macanudo Hyde Park Cafe (conf. da 25 pezzi)	2.700.000

	Lit./kg. conv.le
Macanudo Portofino (conf. da 3 pezzi)	2.800.000
Macanudo Portofino Cafe (conf. da 10 pezzi)	2.800.000
Macanudo Duke of Windsor Cafe (conf. da 25 pezzi)	3.000.000
Macanudo H.R.H. Prince Philip Cafe (conf. da 10 pezzi)	3.200.000
Macanudo Prince of Wales Cafe (conf. da 25 pezzi)	3.400.000
Macanudo Crystal Cafe (conf. da 8 pezzi)	3.700.000
Macanudo Robust Petit Corona (conf. da 25 pezzi)	2.000.000
Macanudo Robust Duke of Devon (conf. da 25 pezzi)	2.400.000
Macanudo Robust Hampton Court (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
Macanudo Robust Baron de Rothschild (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
Macanudo Robust Hyde Park (conf. da 25 pezzi)	2.900.000
Macanudo Robust H.R.H. Prince Philip (conf. da 10 pezzi)	3.400.000
Davidoff 1000 (conf. da 25 pezzi)	2.300.000
Davidoff 1000 (conf. da 5 pezzi)	2.300.000
Davidoff 5000 (conf. da 25 pezzi)	4.200.000
Davidoff 5000 (conf. da 5 pezzi)	4.200.000
Davidoff Special R (conf. da 25 pezzi)	4.100.000
Davidoff Special R (conf. da 4 pezzi)	4.100.000
Davidoff Ambassadrice (conf. da 25 pezzi)	2.100.000
Davidoff Ambassadrice (conf. da 5 pezzi)	2.100.000
Davidoff Grand Cru n. 4 (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
Davidoff Grand Cru n. 4 (conf. da 5 pezzi)	2.800.000
Canaria D'Oro Rotschild Maduro (conf. da 50 pezzi)	2.200.000
Canaria D'Oro Coronas (conf. da 25 pezzi)	2.400.000
Canaria D'Oro Lonsdales (conf. da 25 pezzi)	2.700.000
Canaria D'Oro Supremos (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
Flor del Caribe la Perla Natural (conf. da 25 pezzi)	1.600.000
Flor del Caribe Bravos Natural (conf. da 25 pezzi)	1.800.000
Flor del Caribe Sovereign Natural (conf. da 25 pezzi)	2.200.000
Don Sebastian Toro (conf. da 6 pezzi)	1.700.000
Don Sebastian Toro (conf. da 25 pezzi)	1.700.000
Robt. Burns Black Watch (conf. da 3 pezzi)	1.000.000
Don Sebastian Corona (conf. da 6 pezzi)	1.900.000
Don Sebastian Corona (conf. da 20 pezzi)	1.900.000
Don Sebastian Lonsdale (conf. da 6 pezzi)	1.800.000
Don Sebastian Lonsdale (conf. da 25 pezzi)	1.800.000
Don Sebastian Churchill (conf. da 6 pezzi)	2.200.000
Don Sebastian Churchill (conf. da 25 pezzi)	2.200.000
C.A.O. Corona (conf. da 4 pezzi)	2.600.000
C.A.O. Corona (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
C.A.O. Robusto (conf. da 4 pezzi)	2.600.000
C.A.O. Robusto (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
C.A.O. Corona Gorda (conf. da 4 pezzi)	2.800.000
C.A.O. Corona Gorda (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
C.A.O. Torpedo (conf. da 25 pezzi)	3.200.000
C.A.O. Churchill (conf. da 4 pezzi)	3.200.000
C.A.O. Churchill (conf. da 25 pezzi)	3.200.000
C.A.O. Coronas (conf. da 4 pezzi)	2.700.000
C.A.O. Coronas (conf. da 25 pezzi)	2.700.000
C.A.O. Robustos (conf. da 4 pezzi)	2.800.000
C.A.O. Robustos (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
C.A.O. Corona Gordas (conf. da 4 pezzi)	3.000.000
C.A.O. Corona Gordas (conf. da 25 pezzi)	3.000.000
C.A.O. Presidente (conf. da 4 pezzi)	3.500.000
C.A.O. Presidente (conf. da 25 pezzi)	3.500.000
C.A.O. Aniversario 20 n. IV Maduro (conf. da 20 pezzi)	3.800.000
C.A.O. Aniversario Robustos Maduro (conf. da 20 pezzi)	4.000.000
C.A.O. Aniversario Churchill Maduro (conf. da 20 pezzi)	4.400.000
Garcia Y Vega Bravura (conf. da 5 pezzi)	400.000
Garcia Y Vega Presidente (conf. da 4 pezzi)	550.000

	Lit./kg. conv.le —
Garcia Y Vega English Coronas (conf. da 4 pezzi)	780.000
Garcia Y Vega Gran Premio (conf. da 3 pezzi)	880.000
Garcia Y Vega Crystals no. 100 (conf. da 3 pezzi)	920.000
Garcia Y Vega Crystals no. 200 (conf. da 3 pezzi)	1.020.000
Joya De Nicaragua Piccolino (conf. da 25 pezzi)	900.000
Joya De Nicaragua Senoritas (conf. da 25 pezzi)	1.040.000
Joya De Nicaragua Petits (conf. da 25 pezzi)	1.200.000
Joya De Nicaragua Numero 5 (conf. da 25 pezzi)	1.360.000
Joya De Nicaragua Numero 6 (conf. da 25 pezzi)	1.480.000
Joya De Nicaragua Consul (conf. da 25 pezzi)	1.480.000
Joya De Nicaragua Toro (conf. da 25 pezzi)	1.640.000
Joya De Nicaragua Torpedo (conf. da 25 pezzi)	1.760.000
Joya De Nicaragua Churchill (conf. da 25 pezzi)	1.800.000
Micubano 450 (conf. da 25 pezzi)	1.400.000
Micubano 542 (conf. da 25 pezzi)	1.400.000
Micubano 644 (conf. da 25 pezzi)	1.600.000
Micubano 650 (conf. da 25 pezzi)	1.640.000
Micubano 748 (conf. da 25 pezzi)	1.700.000
Micubano 852 (conf. da 25 pezzi)	1.960.000
Micubano Tubo 1 (conf. da 25 pezzi)	1.800.000
Pedroni Anisette (conf. da 5 pezzi)	240.000

Sigaretti naturali :	Lit./kg. conv.le —
Wings no. 105 (conf. da 10 pezzi)	200.000
Wings no. 75 (conf. da 10 pezzi)	176.000
San Martin Mini (conf. da 20 pezzi)	280.000
Garcia Y Vega Chico (conf. da 5 pezzi)	520.000
Garcia Y Vega Miniatures (conf. da 5 pezzi)	600.000

Sigaretti altri:	Lit./kg. conv.le —
Fleur De Savane Petits Cigares Lights (conf. da 20 pezzi)	150.000
Mercator Sunrise Tropical Taste (conf. da 20)	170.000
Macoba Filter (conf. da 20 pezzi)	260.000
Macoba Filter (conf. da 2 pezzi)	260.000
Macoba Classic (conf. da 20 pezzi)	260.000
Macoba Classic (conf. da 2 pezzi)	260.000

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra UE)

Sigari naturali:	Lit./kg. conv.le —
Balmoral Royal Selection Robusto (conf. da 25 pezzi)	1.700.000
Balmoral Royal Selection Robusto (conf. da 5 pezzi)	1.700.000

TABACCO DA FUMO

(Tabella *C*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Tabacco da fumo per sigarette:

Red Bull (busta da 40 gr.) 165.000

Old Holborn Rolling Tobacco (busta da 40 gr.) 180.000

Art. 2.

L'inserimento, nella tariffa di vendita del sottoindicato prodotto, è variato come segue:

Savinelli aperitifs (conf. da 10 pezzi):

da: sigari naturali (Tabella *B*) *Prodotti esteri* (Marche di provenienza extra Ue) Lit. 400.000/kg. conv.le	a: sigaretti naturali (Tabella *B*) *Prodotti esteri* (Marche di provenienza extra Ue) Lit. 800.000/kg. conv.le

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 16

99A2598

DECRETO 26 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a 45 giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 8/99 del 26 febbraio 1999, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli avvenuto in data 15 febbraio 1999, a seguito di assemblea del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli in data 15 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 marzo 1999

Il direttore regionale: REALE

99A2571

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 dicembre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 240.000.000.000, Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a favore di varie regioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Visto il decreto legislativo n. 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare il comma 4 dell'art. 12 che prevede, tra l'altro, la destinazione di quote di finanziamento del Fondo sanitario nazionale (c/capitale) a favore di regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1998 che assegna alle regioni la somma complessiva di lire 240 miliardi, a valere sulle disponibilità 1998 del Fondo sanitario nazionale (c/capitale), per esigenze di manutenzione straordinaria ed acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per il riequilibrio di alcune regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 240.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, per l'esercizio 1998, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

Regioni	Importi in lire
1) Piemonte n. I 53425-001	19.956.000.000
2) Lombardia n. I 53426-001	41.525.000.000
3) Veneto n. I 53427-001	20.627.000.000
4) Liguria n. I 53428-001	7.717.000.000
5) Emilia-Romagna n. I 53429-001	18.260.000.000
6) Toscana n. I 53430-001	16.393.000.000
7) Umbria n. I 53431-001	3.843.000.000
8) Marche n. I 53432-001	6.715.000.000
9) Lazio n. I 53433-001	24.205.000.000
10) Abruzzo n. I 53434-001	5.912.000.000
11) Molise n. I 53435-001	1.542.000.000
12) Campania n. I 53436-001	37.045.000.000
13) Puglia n. I 53437-001	18.998.000.000
14) Basilicata n. I 53438-001	3.917.000.000
15) Calabria n. I 53439-001	13.345.000.000
Totale	240.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il direttore generale: BITETTI

99A2572

DECRETO 21 dicembre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 4.997.491.015 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, terzo comma, per l'esercizio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli articoli 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dell'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 200967 del 17 novembre 1998 con il quale viene recata al cap. 7410 una variazione in aumento, per l'esercizio 1998, sia in termini di competenza che di cassa di L. 46.459.968.000 a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO: «Programma ambiente Campania II FIO/B», 1989, per L. 15.992.084.270 «Programma ambiente Sardegna-Sicilia II FIO/C», 1989, per L. 6.479.972.650 «Programma ambiente Campania FIO/D», FIO 1986, per L. 4.997.491.015 «Programma ambiente urbano centro nord FIO/E (Emilia-Romagna)», 1989 per L. 4.997.526.320 e «Programma ambiente urbano centro nord FIO/D (Marche)», 1989, per L. 13.993.073.745;

Visto in particolare il versamento di L. 4.997.491.015 a favore del programma cofinanziato dalla BEI «Ambiente Campania FIO/D 1986»;

Considerato che per il detto programma si è già raggiunta la copertura integrale del finanziamento disposto dal CIPE e quindi la somma introitata in bilancio si rende integralmente disponibile per l'ulteriore finanziamento dei progetti 1986;

Ritenuto di dover impegnare la sopracitata somma di L. 4.997.491.015 a favore dei restanti progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.997.491.015 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 4.378.045.015 da devolvere alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 223 «Opere di difesa e salvaguardia dell'abitato di Avola»;

l'importo di L. 619.446.000 da devolvere alla regione Veneto a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 260 «Sistema interprovinciale di stoccaggio, controllo analitico e trattamento per rifiuti speciali tossici e nocivi da inertizzare per invio a discarica».

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il direttore generale: BITETTI

99A2573

DECRETO 21 dicembre 1998.

Impegno della somma di L. 41.462.476.985 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, per l'esercizio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali numeri 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto ministeriale n. 200967 del 17 novembre 1998 con il quale viene recata al cap. 7410 una variazione in aumento, per l'esercizio 1998, sia in termini di competenza che di cassa di L. 46.459.968.000 a valere sul presito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO: «Programma ambiente Campania II FIO/B», 1989, per L. 15.992.084.270 «Programma ambiente Sardegna-Sicilia II FIO/C», 1989, per L. 6.479.972.650 «Programma ambiente Campania FIO/D», FIO 1986, per L. 4.997.491.015 «Programma ambiente urbano centro nord FIO/E (Emilia-Romagna)», 1989 per L. 4.997.526.320 e «Programma ambiente urbano centro nord FIO/D (Marche)», 1989, per L. 13.993.073.745;

Visto il decreto del 21 dicembre 1998, n. 56, con il quale è stata già impegnata la somma di L. 4.997.491.015 introitata in bilancio a favore del programma cofinanziato dalla BEI «Ambiente Campania FIO/D - 1986»;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopradetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per il programma «Ambiente Campania II» prog. numeri 45, 46 e 47 è già stata erogata la somma complessiva di L. 22.244.400.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 16.991.498.495 quale prima tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 50.675.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 11.439.101.505;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 15.992.084.270 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 11.439.101.505 la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti sopraindicati e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 4.552.982.765 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla già citata delibera CIPE 19 dicembre 1989;

Considerato, inoltre, che per il programma «Ambiente urbano centro nord FIO/D» prog. n. 98 è già stata erogata la somma di L. 6.234.300.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 5.997.043.475 quale prima tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento di L. 25.706.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 13.474.656.525;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 13.993.073.745 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 13.474.656.525 la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 518.417.220 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla già citata delibera CIPE 19 dicembre 1989;

Ritenuto di dover impegnare le somme resesi disponibili di L. 4.552.982.765 e L. 518.417.220, a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1989;

Ritenuto, inoltre, di dover impegnare le somme introitate in bilancio di L. 6.479.792.650 e L. 4.997.526.320 per l'ulteriore finanziamento dei programmi «Ambiente Sardegna-Sicilia II FIO/C» e «Ambiente urbano centro nord FIO/E»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 41.462.476.985 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 614.529.000 da devolvere alla regione Lombardia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 90/1 «Museo della città di Brescia Romana - I lotto S. Giulia e S. Salvatore»;

l'importo di L. 2.456.870.985 da devolvere alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 134 «Strada Marsala-Aeroporto Birgi - II lotto»;

l'importo di L. 2.000.000.000 da devolvere alla regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 151 «Treviso servizi»;

l'importo di L. 6.479.792.650 da devolvere a favore della regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del programma «Ambiente Sardegna-Sicilia II FIO/C»;

l'importo di L. 4.997.526.320 da devolvere a favore della regione Emilia-Romagna per l'ulteriore finanziamento del programma «Ambiente urbano centro nord FIO/E»;

l'importo di L. 11.439.101.505 da devolvere a favore della regione Campania per l'ulteriore finanziamento del programma «Ambiente Campania II - FIO/B»;

l'importo di L. 13.474.656.525 da devolvere alla regione Marche per l'ulteriore finanziamento del programma «Ambiente urbano centro nord FIO/D».

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il direttore generale: BITETTI

99A2574

DECRETO 21 dicembre 1998.

Impegno della somma di L. 1.000.000.000, spese per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, per l'esercizio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1997 relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base concernenti il bilancio di previsione anno finanziario 1998;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la convenzione stipulata in data 4 novembre 1998 il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Associazione bancaria italiana relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo dell'attività di istruttoria dei dodici patti territoriali di cui alla delibera CIPE del 9 luglio 1998;

Considerato che l'art. 4 di detta convenzione stabilisce che l'onere nel limite massimo di un miliardo, comprensivo di IVA è a carico del Ministero;

Vista la nota 4/7033/98 del 23 novembre 1998 del direttore del servizio per la programmazione negoziata che trasmette per l'impegno sul cap. 6349 la citata convenzione;

Considerato che la delibera CIPE 9 luglio 1998 autorizza l'applicazione delle procedure previste dalla delibera 21 marzo 1997 per i dodici patti territoriali, e prevede che gli eventuali oneri derivanti da queste attività faranno carico al cap. 6349 «Spese per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata» (spese correnti di finanziamento 9.1.1.0.);

Decreta:

È autorizzata l'assunzione dell'impegno di cui alla convenzione citata nelle premesse, stipulata fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Servizio per la programmazione negoziata e l'Associazione bancaria italiana, sul cap. 6349 «Spese per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata» per l'importo di L. 1.000.000.000 sullo stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1998.

Le erogazioni verranno disposte su richiesta del direttore del servizio per la programmazione negoziata ed in base alle sue indicazioni.

Roma, 21 dicembre 1998

Il direttore generale: BITETTI

99A2575

DECRETO 21 gennaio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 2.461.871 a favore della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità del 5 dicembre 1991, integrato e modificato dai decreti interministeriali del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento di cui alla predetta legge n. 67/1988;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale in data 7 gennaio 1998;

Vista la nota n. 03362 del 17 dicembre 1998 e relativo ruolo n. 09221 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha chiesto, ai sensi del decreto ministeriale sopracitato, il pagamento di L. 2.461.871, quali interessi di preammortamento sui mutui della stessa concessi alla regione Sicilia, per gli interventi previsti dall'art. 20 della legge n. 67/1988, da corrispondersi entro il 31 gennaio 1999;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1998 recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ai fini di gestione e rendicontazione;

Considerato che, in applicazione delle succitate disposizioni legislative a valere sull'unità previsionale di base 8.2.1.5. - Edilizia sanitaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stato istituito il capitolo 7416, con uno stanziamento di L. 290.000.000.000 sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto pertanto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999, la somma complessiva di L. 2.461.871 e provvedere al contemporaneo pagamento della predetta somma, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sulla competenza dell'anno finanziario 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 2.461.871 è impegnata, per il 1999, a favore della Cassa depositi e prestiti per le esigenze di cui alle premesse.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 2.461.871 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 1 del presente decreto da corrispondere entro il 31 gennaio 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A2576

DECRETO 9 febbraio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 52.490.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 454 del 23 dicembre 1998, per il 1999;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3) rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'*ex lege* n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, con eccezione della regione Friuli-Venezia Giulia per la quale si è tenuto conto della delibera regionale, di rimodulazione del programma a completamento delle annualità, trasmessa dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni con nota prot. n. 2465 del 20 maggio 1998;

Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto» dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Considerato che lo stanziamento per il 1999 è stato ridotto di L. 815.000, le quote spettanti sono state proporzionalmente ridotte;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 52.490.000.000, relativa allo stanziamento 1999, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

(Importi in lire)

REGIONI	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	804.575.950	—	804.575.950
P. A. di Trento	1.490.836.900	—	1.490.836.900
F. V. Giulia	3.184.475.210	2.975.000.000	6.159.475.210
Sicilia	8.544.943.320	24.480.000.000	33.024.943.320
Sardegna	3.569.848.900	5.780.000.000	9.349.848.900
P. A. di Bolzano	1.660.319.720	—	1.660.319.720
Totale	19.255.000.000	33.235.000.000	52.490.000.000

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

(Importi in lire)

REGIONI	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
P. A. di Bolzano	1.660.319.720	—	1.660.319.720
F. V. Giulia	3.184.475.210	2.975.000.000	6.159.475.210
Sardegna	2.129.200.000	2.733.900.000	4.863.100.000
Sicilia	4.622.400.000	19.647.200.000	24.269.600.000
P. A. di Trento	1.490.836.900	—	1.490.836.900
Valle d'Aosta	804.575.950	—	804.575.950
Totale	13.891.807.780	25.356.100.000	39.247.907.780

Art. 3.

L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A2577

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 agosto 1998.

Determinazione della misura dei compensi per gli incarichi previsti dall'art. 36, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 36, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63/1991, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di dover procedere, preliminarmente, alla determinazione della misura annua lorda dei compensi da attribuire al personale cui conferire gli incarichi professionali previsti dal predetto art. 36, comma 17, della legge n. 449/1997;

Ritenuto di dover fissare la misura di tali compensi in relazione all'importanza dell'incarico affidato ed alla professionalità richiesta;

Considerato che i predetti compensi saranno assoggettati alle ritenute di legge, ovvero alla normativa I.V.A., nel caso in cui gli incaricati siano liberi professionisti;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso annuale lordo globale da attribuire ai sottoelencati profili professionali che operano, a seguito di conferimento di incarico, presso il dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovi-

gilanza, ai sensi del comma 17 dell'art. 36 della legge n. 449 del 1997, citata in premessa, è fissato nella seguente misura:

a) medico, farmacista, chimico: L. 50.000.000 annui pro-capite;

b) analista economico finanziario, informatico e amministrativo: L. 40.000.000 annui pro-capite;

c) personale esecutivo: L. 30.000.000 annui pro-capite.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 è contenuto nell'importo complessivo di L. 2.500.000.000 al quale si provvede con le modalità di cui all'art. 36, comma 17, della legge 24 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 1998 e 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per il visto e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

99A2595

DECRETO 22 marzo 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara in data 22 dicembre 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge in data 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, i seguenti sanitari:

Arceci dott. Francesco, dirigente medico di primo livello, presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Fadda dott. Gianfranco, dirigente medico di primo livello, presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Musiani dott. Antonello, dirigente medico di primo livello, presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A2578

DECRETO 31 marzo 1999.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa amministrazione ha rilasciato le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il verbale di ispezione ministeriale eseguita il 2, 3 e 4 marzo 1999 presso l'officina farmaceutica «Officina farmaceutica fiorentina S.r.l.», sita in Quartiere Varignano - 55049 Viareggio (Lucca);

Visto il decreto direttoriale 17 marzo 1999, n. M-763, con il quale questa amministrazione ha sospeso a tempo indeterminato l'autorizzazione alla produzione della sopracitata officina farmaceutica, a tutela della salute pubblica;

Visto il provvedimento 26 marzo 1999, n. 805/SQ.M. 90/1041, con il quale questa amministrazione ha disposto il sequestro sanitario su tutto il territorio nazionale delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto altresì di dover procedere alla sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali prodotte nella sopracitata officina farmaceutica al fine di poter verificare l'adeguamento agli obblighi ed alle condizioni imposti all'atto del rilascio delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio;

Decreta:

Sono sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, ai sensi dell'art. 14, quarto comma, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* fino ad ulteriori determinazioni che verranno assunte da questa amministrazione:

Specialità medicinale	Confezioni	A.I.C.
Amplizer	12 compresse 1 g	022361048
Cardioten	50 confetti 20 mg	027790017
Dexicam	30 capsule 20 mg	025948023
	10 supposte 20 mg	025948035
	tubo gel 1% 50 g	025948047
Urodene	20 capsule 400 mg	025947021
Furil	40 compresse	016625016
Amoxicillina	12 capsule 250 mg	032401022
	6 capsule 500 mg	032401034
Mucobron	30 compresse 30 mg	025949013
	flacone 200 ml 0,3%	025949025
	AD 10 supposte 30 mg	025949037
	BB 10 supposte 15 mg	025949049
	30 bustine 15 mg	025949052
Tiocosol	sciroppo BB 150 ml	000878052
	sciroppo BB 200 ml	000878064
Sedol	AD 10 supposte 2,5 g	026807014
	BB 10 supposte 1,5 g	026807026
Colax	flacone sciroppo 200 g	015270022
	22 capsule	015270034
	flacone sciroppo 200 ml	015270046
Gammadin	soluzione dermat. f.	029582018
	colluttorio flac. 120 ml	029582032
Paracetamolo	20 compresse 500 mg	032463010
	sciroppo 2,5% flac. 100 ml	032463022
Novodil	«75» 30 confetti 75 mg	018800021

Titolare A.I.C.: ditta Officina farmaceutica fiorentina S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore del Dipartimento: MARTINI

99A2596

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 31 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova e Verona.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 3 luglio 1998 nella provincia di Verona;

grandinate 25 luglio 1998 nella provincia di Padova;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 1998 all'8 ottobre 1998 nella provincia di Padova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

grandinate del 25 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Borgoricco, Camposampiero, Massanzago, Villa del Conte;

piogge alluvionali del 7 ottobre 1998, dell'8 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Loreggia.

Verona: tromba d'aria del 3 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bovolone, Cologna Veneta, Minerbe, Oppeano, Povegliano Veronese, Pressana, Sona, Valeggio sul Mincio, Zevio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A2597

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con allegati carta e processo verbale, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992.

Il giorno 25 febbraio 1999 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con allegati carta e processo verbale, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 12 aprile 1995, n. 147, pubblicata nel supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1995.

In conformità all'art. VI, l'accordo è entrato in vigore il giorno 26 febbraio 1999.

99A2583

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Jacksonville e contemporanea istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Charleston e modifica della circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Orlando (U.S.A.).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Jacksonville (U.S.A.) è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Charleston (U.S.A) un'agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Miami, con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Beaufort, Jasper, Hampton, Allendale, Barnwell, Colleton, Charleston, Bamberg, Orangeburg, Dorchester, Berkeley, Colhaun, Clarendon, Williamsburg, Georgetown, Florence, Marion, Horry e Dillon.

Art. 3.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Orlando (U.S.A.) risulta di conseguenza così modificata: le contee di Volusia, Lake, Seminole, Orange, Brevard, Osceola, Indian River, Polk e la città di Jacksonville.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1999

Il Ministro: DINI

99A2584

Rilascio di exequatur

In data 23 marzo 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Igor Vorobiev, console della federazione russa a Genova.

99A2585

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della personalità giuridica della associazione «Pro Infanzia», in Terni

Con decreto ministeriale 3 marzo 1999, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'associazione «Pro Infanzia», con sede in Terni.

99A2582

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla casa religiosa collegio Francesco Denza, in Napoli

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla casa religiosa collegio Francesco Denza, con sede in Napoli.

99A2579

Riconoscimento civile della personalità giuridica del Concistoro della Chiesa evangelica valdese, in Torino

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999, viene riconosciuto civilmente il Concistoro della Chiesa evangelica valdese, con sede in Torino.

99A2580

Riconoscimento della personalità giuridica alla casa religiosa collegio Istituto Bianchi, in Napoli

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla casa religiosa collegio Istituto Bianchi, con sede in Napoli.

99A2581

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0772
Yen giapponese	129,85
Dracma greca	326,30
Corona danese	7,4317
Corona svedese	8,8811
Sterlina	0,67200
Corona norvegese	8,3460
Corona ceca	38,442
Lira cipriota	0,58036
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,97
Zloty polacco	4,3500
Tallero sloveno	190,4556
Franco svizzero	1,5973
Dollaro canadese	1,6162
Dollaro australiano	1,6992
Dollaro neozelandese	2,0204
Rand sudafricano	6,6409

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2665

Cambi del giorno 5 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0752
Yen giapponese	130,55
Dracma greca	326,80
Corona danese	7,4308
Corona svedese	8,8846
Sterlina	0,67020
Corona norvegese	8,3505
Corona ceca	38,487
Lira cipriota	0,57940
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,30
Zloty polacco	4,3293
Tallero sloveno	190,1900
Franco svizzero	1,5968
Dollaro canadese	1,6096
Dollaro australiano	1,6956
Dollaro neozelandese	2,0148
Rand sudafricano	6,6340

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2666

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Chiusura del bilancio finale di liquidazione relativa alla cooperativa edilizia «Alcione Juniana», in liquidazione coatta amministrativa, in Roma.

In data 23 febbraio 1999 il commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Alcione Juniana» di Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 2188 del 24 giugno 1996, ha depositato, presso la cancelleria del tribunale di Roma - Sezione fallimentare, il bilancio finale della liquidazione con il conto di gestione e il piano di riparto autorizzati con ministeriale n. 2814 del 1º dicembre 1998.

99A2599

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatetall»

Estratto decreto N.C.R. n. 34 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale ANATETALL, nella forma e confezione: 1 fiala-siringa di sospensione iniettabile (per uso intramuscolare) da 0,5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1, Siena, codice fiscale 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in località Bellaria-Rosia, Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala-siringa di sospensione iniettabile (per uso intramuscolare) da 0,5 ml;

A.I.C. n. 002238044 (in base 10), 0249LW (in base 32);

classe «C».

Composizione: una dose di 0,5 ml contiene:

principi attivi: non meno di 40 U.I. di anatossina tetanica purificata;

eccipienti: sodio etilmercuriotiosalicilato, idrossido di alluminio, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione contro il tetano nei bambini e negli adulti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2653

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xarator»

Estratto decreto di classificazione A.I.C./U.A.C. n. 69 del 22 marzo 1999

La specialità medicinale XARATOR è classificata come segue:

«Xarator» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033005036 (in base 10), 0ZH7HD (in base 32);

classe «A» con nota 13, al prezzo al pubblico di L. 38.500 compresa I.V.A.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., via Cristoforo Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

È previsto un monitoraggio dei dati di consumo.

Entro i primi dodici mesi dalla data di commercializzazione la Commissione unica del farmaco si riserva di intervenire a superamento della quota di mercato del 5%.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2654

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torvast»

Estratto decreto di classificazione A.I.C./U.A.C. n. 70 del 22 marzo 1999

La specialità medicinale TORVAST è classificata come segue:

«Torvast» 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 033007030 (in base 10), 0ZH9FQ (in base 32);

classe «A» con nota 13, al prezzo al pubblico di L. 38.500 compresa I.V.A.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo San Michele - 04010 Latina.

È previsto un monitoraggio dei dati di consumo.

Entro i primi dodici mesi dalla data di commercializzazione la Commissione unica del farmaco si riserva di intervenire a superamento della quota di mercato del 5%.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2655

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Totalip»

Estratto decreto di classificazione A.I.C./U.A.C. n. 71 del 22 marzo 1999

La specialità medicinale TOTALIP è classificata come segue:

«Totalip» 10 compresse da 20 mg;

A.I.C. n. 033006038 (in base 10), 0ZH8GQ (in base 32);

classe «A» con nota 13, al prezzo al pubblico di L. 38.500 compresa I.V.A.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, Pisa.

È previsto un monitoraggio dei dati di consumo.

Entro i primi dodici mesi dalla data di commercializzazione la Commissione unica del farmaco si riserva di intervenire a superamento della quota di mercato del 5%.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2656

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipitor»

Estratto decreto di classificazione A.I.C./UAC n. 72 del 22 marzo 1999

La specialità medicinale LIPITOR è classificata come segue:

«Lipitor» 10 compresse da 20 mg;

A.I.C. n. 033008032 (in base 10), 0ZHBF0 (in base 32);

classe «A» con nota 13, al prezzo al pubblico di L. 38.500 compresa IVA.

Titolare A.I.C.: Warner Lambert Consumer Healthcare S. Com. P.A. - Via C. Colombo, 1 - 20020 Milano.

È previsto un monitoraggio dei dati di consumo.

Entro i primi dodici mesi dalla data di commercializzazione la Commissione unica del farmaco si riserva di intervenire a superamento della quota di mercato del 5%.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2657

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prasterol»

Estratto decreto N.C.R. n. 76 del 19 marzo 1999

Specialità medicinale PRASTEROL nella forma e confezione: «40» 14 compresse per uso orale da 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Malesci istituto farmacobiologico p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo l'Ema n. 7, codice fiscale n. 00408570489.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: Bristol - Myers Squibb SA. nello stabilimento sito in Epernon (Francia), Rue du Dr. Gilles, oppure da: Società Menarini industrie farmaceutiche riunite r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40» 14 compresse per uso orale da 40 mg;

A.I.C. n. 027776032 (in base 10), 0UHP10 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota n. 13».

È previsto un monitoraggio dei dati di consumi entro i primi dodici mesi dalla data di inizio della commercializzazione.

La Commissione unica del farmaco si riserva di intervenire a superamento della quota del 5% di mercato;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: pravastatin sale sodico 40 mg;

eccipienti: lattosio idrato, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, sodio caramelloso reticolato, magnesio stearato, magnesio ossido, ferro ossido giallo (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione della malattia coronarica: in pazienti ipercolesterolemici senza malattia coronarica clinicamente evidente, «Prasterol 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per: ridurre il rischio di infarto del miocardio fatale e non fatale ed il conseguente ricorso a procedure di rivascolarizzazione e per aumentare la sopravvivenza diminuendo le morti cardiovascolari;

malattia aterosclerotica ed eventi cardiovascolari: in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica, «Prasterol 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione della aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari;

ipercolesterolemia:

«Prasterol 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale e LDL-colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

«Prasterol 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2658

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selectin»

Estratto decreto N.C.R. n. 77 del 19 marzo 1999

Specialità medicinale SELECTIN nella forma e confezione: «40» 14 compresse per uso orale da 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Bristol - Myers Squibb p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: Bristol - Myers Squibb SA. nello stabilimento sito in Epernon (Francia), Rue du Dr. Gilles, oppure da: società Bristol - Myers Squibb p.a. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Fontana del Ceraso.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40» 14 compresse per uso orale da 40 mg;

A.I.C. n. 027297035 (in base 10), 0U118C (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 13».

È previsto un monitoraggio dei dati di consumi entro i primi dodici mesi dalla data di inizio della commercializzazione.

La Commissione unica del farmaco si riserva di intervenire a superamento della quota del 5% di mercato.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, gode di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: pravastatin sale sodico 40 mg;

eccipienti: lattosio idrato, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, sodio caramelloso reticolato, magnesio stearato, magnesio ossido, ferro ossido giallo (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione della malattia coronarica: in pazienti ipercolesterolemici senza malattia coronarica clinicamente evidente, «Selectin 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per: ridurre il rischio di infarto del miocardio fatale e non fatale ed il conseguente ricorso a procedure di rivascolarizzazione e per aumentare la sopravvivenza diminuendo le morti cardiovascolari;

malattia aterosclerotica ed eventi cardiovascolari: in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica, «Selectin 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione della aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari;

ipercolesterolemia:

«Selectin 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale e LDL - colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

«Selectin 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2659

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanaprav»

Estratto decreto N.C.R. n. 78 del 19 marzo 1999

Specialità medicinale SANAPRAV nella forma e confezione: «40» 14 compresse per uso orale da 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Sankyo Pharma Italia p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano n. 157, codice fiscale n. 00468270582.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: Bristol - Myers Squibb SA. nello stabilimento sito in Epernon (Francia), Rue du Dr. Gilles, oppure da: società Bristol - Myers Squibb p.a. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Fontana del Ceraso.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40» 14 compresse per uso orale da 40 mg;

A.I.C. n. 029371034 (in base 10), 0W0BNU (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 13».

È previsto un monitoraggio dei dati di consumi entro i primi dodici mesi dalla data di inizio della commercializzazione.

La Commissione unica del farmaco si riserva di intervenire a superamento della quota del 5% di mercato;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: pravastatin sale sodico 40 mg;

eccipienti: lattosio idrato, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, sodio carmelloso reticolato, magnesio stearato, magnesio ossido, ferro ossido giallo (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione della malattia coronarica:

in pazienti ipercolesterolemici senza malattia coronarica clinicamente evidente, «Sanaprav 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per: ridurre il rischio di infarto del miocardio fatale e non fatale ed il conseguente ricorso a procedure di rivascolarizzazione e per aumentare la sopravvivenza diminuendo le morti cardiovascolari;

malattia aterosclerotica ed eventi cardiovascolari:

in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica, «Sanaprav 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione della aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari.

ipercolesterolemia:

«Sanaprav 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale e LDL - colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

«Sanaprav 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2660

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pravaselect»

Estratto decreto N.C.R. n. 79 del 19 marzo 1999

Specialità medicinale PRAVASELECT nella forma e confezione: «40» 14 compresse per uso orale da 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3, oppure da: Bristol - Myers Squibb SA. nello stabilimento sito in Epernon (Francia), Rue du Dr. Gilles.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40» 14 compresse per uso orale da 40 mg;

A.I.C. n. 027309032 (in base 10), 0U1DZ8 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 13».

È previsto un monitoraggio dei dati di consumi entro i primi 12 mesi dalla data di inizio della commercializzazione.

La Commissione unica del farmaco si riserva di intervenire a superamento della quota del 5% di mercato;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: pravastatin sale sodico 40 mg;

eccipienti: lattosio idrato, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, sodio carmelloso reticolato, magnesio stearato, magnesio ossido, ferro ossido giallo (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione della malattia coronarica:

in pazienti ipercolesterolemici senza malattia coronarica clinicamente evidente, «Pravaselect 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per ridurre il rischio di infarto del miocardio fatale e non fatale ed il conseguente ricorso a procedure di rivascolarizzazione e per aumentare la sopravvivenza diminuendo le morti cardiovascolari;

malattia aterosclerotica ed eventi cardiovascolari:

in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica, «Pravaselect 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione della aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari;

ipercolesterolemia:

«Pravaselect 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale e LDL - colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata;

«Pravaselect 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2661

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aplactin»

Estratto decreto N.C.R. n. 80 del 19 marzo 1999

Specialità medicinale APLACTIN, nella forma e confezione: «40» 14 compresse per uso orale da 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Mead Johnson p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono n. 73, codice fiscale n. 08489130586.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: Bristol - Myers Squibb S.A. nello stabilimento sito in Epernon (Francia), Rue du Dr. Gilles, oppure da: Società Bristol - Myers Squibb nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Fontana del Ceraso.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40» 14 compresse per uso orale da 40 mg;

A.I.C. n. 027786033 (in base 10), 0UHYTK (in base 32);

classe «A - con applicazione della nota 13».

È previsto un monitoraggio dei dati di consumi entro i primi dodici mesi dalla data di inizio della commercializzazione.

La Commissione unica del farmaco si riserva di intervenire a superamento della quota del 5% di mercato.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 40, commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: pravastatin sale sodico 40 mg;

eccipienti: lattosio idrato, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, sodio carmelloso reticolato, magnesio stearato, magnesio ossido, ferro ossido giallo (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione della malattia coronarica:

in pazienti ipercolesterolemici senza malattia coronarica clinicamente evidente, «Amplactin 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per ridurre il rischio di infarto del miocardio fatale e non fatale ed il conseguente ricorso a procedure di rivascolarizzazione e per aumentare la sopravvivenza diminuendo le morti cardiovascolari;

malattia aterosclerotica ed eventi cardiovascolari:

in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica, «Aplactin 40» è indicato, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione della aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari;

ipercolesterolemia:

«Aplactin 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale e LDL - colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata;

«Aplactin 40» è indicato per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata inadeguata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amicel»

Estratto decreto n. 75 del 15 marzo 1999

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale AMICEL nelle confezioni:

crema dermatologica 30 g 1%, A.I.C. n. 024919019;

lozione dermatologica 30 g 1%, A.I.C. n. 024919021;

6 ovuli vaginali 150 mg, A.I.C. n. 024919058;

6 bustine schiuma 10 g, A.I.C. n. 024919060,

viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni della specialità medicinale POLINAZOLO a nome della società:

titolare A.I.C.: laboratori Guieu S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Filippetti, 37 - 20100 Milano, codice fiscale 00185890183.

Con l'attribuzione dei nuovi codici di A.I.C. e l'adeguamento delle denominazioni di tutte le forme farmaceutiche alla lista degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea del febbraio 1998:

confezione 1% schiuma cutanea 6 bustine 10 g, codice A.I.C. n. 027833058 (in base 10) , 0UKDR2 (in base 32);

confezione 1% crema tubo 30 g, codice A.I.C. n. 027833021 (in base 10), 0UKDPX (in base 32);

confezione 1% emulsione cutanea tubo 30 g, codice A.I.C. n. 027833033 (in base 10), 0UKDQ9 (in base 32);

confezione 150 mg ovuli astuccio 6 ovuli, codice A.I.C. n. 027833045 (in base 10), 0UKDQP (in base 32);

confezione 420 mg lavanda vaginale;

confezione 5 flaconi + 5 cannule, codice A.I.C. n. 027833019 (in base 10).

Le confezioni della specialità medicinale sopraindicata devono essere poste in commercio con i riassunti delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi conformi a quelli allegati al presente decreto.

I lotti della specialità medicinale «Amicel», contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti (024919019-021-058-060), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

99A2651

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seglor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 131 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale SEGLOR, 30 capsule 5 mg, A.I.C. n. 024624013.

Società Ce.La.Far. S.p.a., corso San Maurizio, 53 - 10124 Torino.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: ogni capsula contiene:

principi attivi invariati;

eccipienti: saccarosio 178,1 mg, polivinilpirrolidone 13,0 mg, amido 48,80 mg, lattosio 5,81 mg, talco 71,26 mg, polimeri metacrilici 2,90 mg, dietil ftalato 0,22 mg.

Costituenti della capsula: gelatina 61,97489, indigotina (E 132) 0,02511 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2650

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Curoxim»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 137 del 1º marzo 1999

Specialità medicinal CUROXIM:

«250» im 1 flac. 250 mg + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 023576010;

«500» im 1 flac. 500 mg + 1 fiala 2 ml, A.I.C. n. 023576022;

«750» im flac. 750 mg + f. 3 ml, A.IC. n. 023576034;

«1» im 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml, A.I.C. n. 023576046;

«Vena 1» iv flac. 1 g + f. 10 ml, A.I.C. n. 023576059;

«Vena 2» iv flac. 2 g + f. 10 ml, A.I.C. n. 023576061;

«Monovial» 1 flac. 750 mg, A.I.C. n. 023576085;

«Monovial» 1 flac. 1,5 g, A.I.C. n. 023576097.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche così come di seguito indicate:

trattamento delle infezioni sensibili e in particolare:

infezioni delle basse vie respiratorie quali bronchiti acute e croniche, bronchiectasie infette, polmoniti batteriche, ascesso polmonare ed infezioni polmonari post-operatorie;

infezioni delle alte vie respiratorie quali ad esempio sinusiti, otiti, tonsilliti e faringiti;

infezioni urinarie quali ad esempio pielonefriti acute e croniche, cistiti e batteriuria asintomatica;

infezioni dei tessuti molli quali ad esempio flemmoni, eresipela e ferite infette;

infezioni ossee ed articolari quali ad esempio osteomieliti ed artriti settiche;

gonorrea in caso di resistenza alla penicillina;

altre infezioni, incluse setticemia, peritonite e meningite;

profilassi delle infezioni in chirurgia addominale, ortopedica pelvica, cardiaca, polmonare, esofagea e vascolare, ove vi sia rischio di infezione post-operatoria.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2652

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste — facoltà di medicina e chirurgia, diploma universitario per igienista dentale — è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore: F13A - Materiali dentari.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato — ovvero una dichiarazione sostitutiva come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 — attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'università di appartenenza.

Il trasferimento del docente chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti.

99A2600

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 4 febbraio 1999 concernente: «Iscrizione delle varietà di specie agrarie ed ortive nei relativi Registri nazionali delle varietà». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1999).

Nel decreto citato in epigrate, riportato alla pag. 34, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della varietà «Himenz», dove è scritto: «*MT*», leggasi: «*HT*»; inoltre alla pag. 35, prima colonna, in corrispondenza della varietà: «*Pontillo*», leggasi: «*Portillo*», e, nella seconda colonna, dove è scritto: «*Corentin*», leggasi: «*Corentis*».

99A2601

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .... **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .... **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .... **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .... **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 474.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035